



COMUNE DI STALETTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI, RICOGNITORI E NON RICOGNITORI



INDICE

Art. 1 - Riferimenti normativi e finalità	pag.	3
Art. 2 - Definizioni	pag.	3
Art. 3 - Oggetto del canone di concessione ricognitorio	pag.	3
Art. 4 - Modalità di pagamento del canone ricognitorio	pag.	3
Art. 5 - Oggetto del canone di concessione non ricognitorio	pag.	4
Art. 6 - Istanza di concessione	pag.	4
Art. 7 - Rilascio della concessione	pag.	5
Art. 8 - Revoca	pag.	5
Art. 9 - Decadenza	pag.	5
Art. 10 - Soggetto obbligato al pagamento	pag.	6
Art. 11 - Determinazione del canone	pag.	6
Art. 12 - Modalità di pagamento del canone non ricognitorio	pag.	7
Art. 13 - Accertamento e sanzioni	pag.	7
Art. 14 - Verifiche e regolarizzazioni	pag.	8
Art. 15 - Affidamento in concessione	pag.	8
Art. 16 - Riscossione coattiva	pag.	8
Art. 17 - Rimborsi	pag.	8
Art. 18 - Deposito cauzionale	pag.	9
Art. 19 - Casi di esclusione dal pagamento dei canoni	pag.	9
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali	pag.	9



ART . 1

Riferimenti normativi e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dei principi di cui all'art. 119 della Costituzione, al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL, alla Legge 27/07/2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Esso richiama anche i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza nonché le circolari ministeriali in materia.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2

Definizioni

1. Alla luce delle disposizioni normative in materia e delle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, si adottano le seguenti definizioni:
 - a. il canone di concessione ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione; la sua quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario;
 - b. il canone di concessione non ricognitorio costituisce la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario del bene comunale.

Art. 3

Oggetto del canone di concessione ricognitorio

1. Sono soggette al canone ricognitorio, al netto della Tassa di occupazione di aree e suolo pubblico, le occupazioni di aree pubbliche quali: terreni, strade private con servitù pubbliche di passaggio, impianti sportivi.
2. Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche senza titolo, in base a titolo scaduto o abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata.
3. I passi carrabili per i quali viene richiesta, dal proprietario dell'accesso, la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, per l'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso, sono soggetti all'applicazione di un canone ricognitorio la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.
4. La superficie da assoggettare al canone di concessione ricognitorio dei passi carrabili e accessi pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"; detta area non potrà essere superiore a 10 mq.
5. Il canone annuo per i terreni, per le strade private con servitù pubbliche e per gli impianti sportivi è determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
6. Il canone ricognitorio non può essere determinato in misura inferiore a quella della corrispondente TOSAP di cui al D. Lgs. n. 507/93 e ss. mod. ed int.

Art. 4

Modalità di pagamento del canone ricognitorio

1. Il pagamento del canone ricognitorio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione o della relativa autorizzazione.
2. Il settore competente al rilascio dell'atto amministrativo è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione ricognitorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione e l'importo dovuto.
4. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto provvedimento amministrativo di autorizzazione all'occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato il provvedimento in sanatoria.

Art. 5


Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Staletti, descritte nell'Allegato A) al presente regolamento, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso, sono soggette a canone non ricognitorio.
2. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
3. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Staletti esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, autorizzazione o comunque di altro provvedimento amministrativo, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o altra opera.
5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.
6. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
7. Sono equiparate alle concessioni soggette al canone le aree dei mercati in considerazione della efficacia dell'atto di concessione del suolo e dell'attività di impresa che si svolge su aree pubbliche adeguate allo scopo.

Art. 6

Istanza di concessione

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare spazi ed aree pubbliche (terreni, strade, piazze, impianti sportivi, ecc..., in osservanza a quanto disposto dal vigente Piano Comunale del Commercio o altro provvedimento comunale su aree pubbliche) deve fare domanda all'Amministrazione Comunale di Staletti.
2. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione che il responsabile del procedimento competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenenti nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse ritenere necessario prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della proprietà pubblica.



3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione dovesse essere esente da canone.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 7

Rilascio della concessione

1. Le domande sono assegnate ai competenti responsabili di procedimento che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché delle esigenze connesse alla domanda e a quelle della circolazione, del commercio, dell'igiene, dell'estetica, della sicurezza e della tutela della proprietà pubblica e privata.

2. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- le generalità del richiedente (compreso codice fiscale), se persona fisica;
- denominazione (sede legale e codice fiscale) se società, con indicazione del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- il relativo canone di concessione con estremi di versamenti;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

3. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

6. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

Art. 8

Revoca

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per gravi motivi o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto dal presente regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

3. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, che non è soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento.

Art. 9



Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento del canone di concessione;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- comportamenti contrari alla sicurezza, alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- uso improprio del diritto di occupazione;
- mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio;
- cessione, anche di fatto, della concessione o qualsiasi altro atto di disposizione della stessa.

2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.

Art. 10

Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se senza titolo, in base a titolo scaduto o abusivo.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 11

Determinazione del canone

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate solo per eccesso.
2. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).
3. Il canone dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, è determinato secondo i criteri indicati nel già citato Allegato A) al presente regolamento, nel quale sono pure riportate le tariffe applicabili.
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato B al presente regolamento e decorrono dal 1° maggio 2019.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.
7. Gli altri spazi occupati all'esterno dell'area oggetto della concessione su cui pesa il canone non ricognitorio, sono soggetti al pagamento della sola TOSAP



Art. 12


Modalità di pagamento del canone non ricognitorio

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Staletti per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio, da parte dei competenti settori comunali dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, mediante versamento sul conto corrente postale, intestato al Comune, con la motivazione "canone di concessione non ricognitorio per l'anno ...".
3. L'obbligo di domanda, nei modi e nei termini di cui all'art. 6, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni legislative, regolamentari o nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone.
4. Per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere versato, con le stesse modalità entro il 31 marzo dell'anno di ogni anno.
5. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione – contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Art. 13

Accertamento e sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia all' obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni. Nei casi di urgenza o di inadempimento per più di due annualità o di accertata insolvenza dell'obbligato, tale termine può essere ridotto a dieci giorni.
2. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo pec o servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Fermo restando le sanzioni previste dall'art. 20 del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7 bis - Sanzioni amministrative del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione ovvero non conformi alle disposizioni previste dallo stesso ovvero mantenute successivamente alla scadenza del termine di durata della concessione, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.



Art. 14

Verifiche e regolarizzazioni

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.
2. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti.
3. In caso di omesso o parziale versamento, gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo pec o del servizio postale con raccomandata con A/R., con invito ad adempiere nel termine di 15 giorni.
4. L'ente offre la possibilità a tutti coloro che sono soggetti al pagamento del canone non ricognitorio, in base al presente regolamento, di procedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio, alla "autodenuncia" per gli anni pregressi (a partire dal 1° gennaio 2010), presentando apposita dichiarazione contenente gli elementi identificativi del soggetto obbligato, gli estremi dell'atto di concessione e la data di rilascio, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto a far data dalla data di concessione, godendo della riduzione del 20% sulle tariffe pregresse; decorso il termine dell'autodenuncia si procederà agli accertamenti d'ufficio mediante l'organo comunale che esercita le funzioni di polizia tributaria locale, con applicazione dell'importo intero, maggiorato del 50% ai sensi del comma 4 e con l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.
5. In ogni caso, fermo restando quanto previsto al comma 4 che precede, sono dovute al Comune di Staletti le somme per canoni non ricognitori, in misura ridotta del 20%, anche per gli anni pregressi a far data dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 3, commi 63 e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Art. 15

Affidamento in concessione

1. In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.
2. Il Comune si riserva la possibilità di affidare ad un unico concessionario la gestione della Tosap, del canone ricognitorio e del canone non ricognitorio, anche esternalizzando il servizio.

Art. 16


Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante:
 - a) la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss. mod. ed int.;
 - b) il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - c) le altre forme previste dalla legge ed eventualmente applicabili.
2. Le spese per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'obbligato.

Art. 17

Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.



2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Art. 18

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio Comunale o a terzi od ancora, in particolari circostanze che lo giustificano, è prescritto, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito. Tale deposito sarà effettuato o tramite versamento diretto presso il competente ufficio Ragioneria del Comune o tramite polizza fidejussoria di primaria Società Assicuratrice.

2. Il deposito cauzionale è a titolo infruttifero e, dello stesso dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.

Art. 19

Casi di esclusione dal pagamento dei canoni

1. Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e, fermo restando il pagamento della Tosap, le Associazioni di volontariato impegnate nel reinserimento sociale dell'individuo, nelle emergenze sociali e in quelle di primo soccorso. Sono riconosciute tali quelle Associazioni, regolarmente iscritte all'Albo Comunale, che abbiano come oggetto sociale i fini sopra indicati.

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Al canone ricognitorio, e per quanto non previsto nelle specifiche disposizioni relative ad esso relative contenute nel presente regolamento, si applicano le norme che disciplinano il canone di concessione non ricognitorio pure contenute nello stesso atto.

3. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano efficaci se in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi 60 giorni.

5. Il pagamento del canone annuo dovuto per il 2019 deve avvenire entro il 30 settembre 2019.

6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° maggio 2019.

ALLEGATO A) al Regolamento Comunale per i canoni patrimoniali ricognitori e non ricognitori

Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times K1 \times K2 \times K3$$

Dove:

Tr= Tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento viene approvata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di tale delibera, la tariffa si intende prorogata di anno in anno.

K1= Parametro di durata della concessione

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata delle occupazioni permanenti come di seguito rappresentato:

- Occupazioni di durata fino a 2 anni K1= ...
- Occupazioni di durata oltre anni 2 K1 = ...

K2 = Dimensione dei condotti

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla dimensione dei manufatti per le reti in sottosuolo. Tale dimensione viene valutata in funzione della sezione dei condotti secondo i seguenti parametri:

- diametro fino a 16 cm - K2= ...
- diametro superiore a 16 cm - K2= ...
- occupazioni relative a linee telefoniche,
- impianti dati e simili di qualsiasi diametro - K2= ...


K3 = Parametro categoria stradale

È costituito dal coefficiente determinato dalla collocazione nella sede stradale delle condutture sotterranee soggette al canone, secondo la seguente classificazione:

- Zona categoria 1 (area centrale) - K3= ...
- Zona categoria 2 (area semicentrale e periferica) - K3= ...
- Zona categoria 3 (area mercato e parchi) - K3= ...

Ai fini dell'individuazione territoriale delle categorie si tiene conto della suddivisione effettuata per la TOSAP (Tassa di occupazione del suolo pubblico).

Nel caso in cui le condutture riferibili al singolo soggetto occupante siano dislocate sull'intero territorio comunale verrà seguito il criterio della prevalenza, applicando il coefficiente dell'area prevalente per estensione lineare rispetto all'occupazione totale del contribuente.



TIPOLOGIE

Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

1.1. Condotture sotterranee per la distribuzione di gas, acqua ed energia elettrica;


1.2. Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, elettriche, linee dati, ecc.;

1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;

1.5 Tralicci di elettrodotto, di telecomunicazioni e simili;


1.6. Altro non riportato nei numeri precedenti.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Salvatore Grillone



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luciano Pittelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi .

Staletti, 16/4/2019

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/3/19
 perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Staletti,

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Staletti, 16/4/2019



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Paola Grande